

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

65.

**SEDUTA DI MARTEDÌ 11 MAGGIO 1971**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ROMANATO**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):			
FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);		RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);	
PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);		LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);	
CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);		BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);	
BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (669);		GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);	
ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);		TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);	
REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);		AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);	
ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);		PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);	
PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);		MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);	

PAG.

BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);	
D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);	
RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);	
Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media ( <i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (2062);	
ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente della scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);	
MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);	
GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386);	
GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716)	952
PRESIDENTE . . . . .	952, 954, 958, 961
BADALONI MARIA . . . . .	958, 959
BUZZI . . . . .	953, 954
DALL'ARMELLINA, <i>Relatore</i> . . . . .	953, 956, 958
GIORDANO . . . . .	957, 958
GRANATA . . . . .	959
MORO DINO . . . . .	954, 955, 959, 960
RACCHETTI . . . . .	954
RAICICH . . . . .	954, 957, 959, 960
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	954, 956, 957, 958, 959
SANNA . . . . .	956, 960
SPITELLA . . . . .	954, 958
TEDESCHI . . . . .	954, 956, 957, 959

La seduta comincia alle 19,35.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(*È approvato*).

**Seguito della discussione delle proposte di legge: Foderaro ed altri n. 49, Pitzalis n. 83, Cavaliere n. 410, Bronzuto ed altri n. 660; Romanato ed altri n. 733, Reale Giuseppe e Meucci n. 752, Alessi n. 971, Pisoni ed altri n. 1068, Riccio n. 1096, Laforgia ed altri n. 1276, Bronzuto ed altri n. 1293, Giordano ed altri n. 1380, Tantalo ed altri n. 1404, Azimonti ed altri n. 1415, Pavone ed altri n. 1431, Moro Dino ed altri n. 1453, Bronzuto ed altri n. 1600, D'Antonio n. 1601, Racchetti e Rognoni n. 1932, Senatori Spigaroli e Codignola (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) n. 2062, Alessi n. 2172, Menicacci n. 2351, Giomo e Bonea n. 2386 e Giomo ed altri n. 2716, concernenti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro ed altri n. 49, Pitzalis n. 83, Cavaliere n. 410, Bronzuto ed altri n. 660, Romanato ed altri n. 733, Reale Giuseppe e Meucci n. 752, Alessi n. 971, Pisoni ed altri n. 1068, Riccio n. 1096, Laforgia ed altri n. 1276, Bronzuto ed altri n. 1293, Giordano ed altri n. 1380, Tantalo ed altri n. 1404, Azimonti ed altri n. 1415, Pavone ed altri n. 1431, Moro Dino ed altri n. 1453, Bronzuto ed altri n. 1600, D'Antonio n. 1601, Racchetti e Rognoni n. 1932, e dei senatori Spigaroli e Codignola n. 2062, Alessi n. 2172, Menicacci n. 2351, Giomo e Bonea n. 2386 e Giomo ed altri n. 2716, concernenti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.

Proseguiamo nella discussione degli articoli del testo unificato. Gli onorevoli Biasini, Moro Dino e Buzzi propongono il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente articolo:*

« Gli insegnanti che alla data del 30 settembre 1971 abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo, nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria o di istruzione artistica per ciechi, per almeno due

anni con qualifica non inferiore a « buono », nonché gli insegnanti di ruolo che abbiano superato il periodo di prova nelle scuole statali o pareggiate elementari per ciechi e siano in possesso del prescritto titolo di studio, sono inclusi a domanda in una graduatoria separata e permanente, distinta in ordine di gruppi di materie, da utilizzare ai fini della immissione nei ruoli della scuola media per ciechi, fatta salva la precedenza per coloro che fruiscono dello stesso diritto in forza di leggi anteriori.

Gli insegnanti di cui al comma precedente debbono risultare in possesso del titolo di specializzazione rilasciato dall'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e che per l'immissione nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi, si intende sostitutivo dell'abilitazione di cui all'articolo 1.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto Romagnoli svolgerà un corso accelerato al quale saranno ammessi gli insegnanti di cui al primo comma e coloro che sono già di ruolo e non risultino in possesso del titolo di specializzazione.

La graduatoria di cui al primo comma è compilata secondo i criteri di valutazione di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 603. Il servizio prestato nelle scuole per vedenti sarà valutato per metà.

Tutti i posti disponibili nella scuola media per ciechi verranno conferiti agli insegnanti iscritti nella graduatoria di cui al presente articolo.

In ogni singola scuola media statale per ciechi gli insegnamenti di lingua straniera, fisica, già affidati per incarico, vengono elevati a cattedre. L'insegnamento dell'educazione fisica è riservato a personale vedente.

Gli insegnanti della scuola media per ciechi che chiedano il trasferimento agli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica dovranno risultare in possesso della prescritta abilitazione ».

BUZZI. In questo articolo si sommano molte questioni e la prima lettura può legittimare qualche perplessità, però mi pare che sostanzialmente sia coerente con la legislazione relativa alle scuole per i ciechi e anche con l'impostazione fondamentale del provvedimento al nostro esame.

In merito al primo comma bisogna rilevare che i ciechi, oltre alla scuola dell'obbligo, possono frequentare le scuole normali

e si estende agli insegnanti nelle scuole per ciechi, nonché a quelli di ruolo nelle scuole elementari per ciechi, in possesso del prescritto titolo di studio, la possibilità di accedere ad una graduatoria permanente per la immissione nei ruoli.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Se abilitati.

BUZZI. Questo comma è stato forse elaborato senza avere presente gli altri articoli che abbiamo votato.

Con il secondo comma si conferisce valore abilitante al titolo di specializzazione rilasciato dall'istituto statale Romagnoli. Mi pare che questa sia una proposta ineccepibile e anzi tale istituto esige una frequenza molto più impegnativa. Si prevede, altresì, che tale titolo è sostitutivo dell'abilitazione. Pertanto si tratta di insegnanti incaricati nelle scuole statali o pareggiate per ciechi.

Il terzo comma prevede un corso accelerato svolto dall'istituto Romagnoli, al quale saranno ammessi gli insegnanti di cui al primo comma e coloro che sono già di ruolo e non risultino in possesso del titolo di specializzazione. Sarebbe l'applicazione, in maniera analogica, ai ciechi dei corsi previsti dall'articolo 3-ter, se non erro, cioè corsi speciali per coloro che già insegnano.

In merito al quarto comma, non facciamo altro che estendere le stesse norme delle scuole normali.

Riguardo al quinto comma c'è da rilevare che questo potrebbe essere difforme dalle norme che abbiamo stabilito per le altre scuole, perché nel comma si parla del 100 per cento dei posti, mentre nelle altre scuole viene impiegato solo l'80 per cento delle riserve. Comunque sono trenta o quaranta insegnanti in tutto interessati a questo comma e riservare ad essi la totalità dei posti, mi pare discenda dal fatto che si esige una particolare specializzazione nelle scuole per ciechi.

Il dispositivo del sesto comma è necessario, perché questi insegnamenti finora non sono mai stati elevati a cattedre.

Quanto al settimo comma, esso riguarda gli insegnanti ciechi che domandano di insegnare nelle normali scuole statali; mentre questo ultimo comma si potrebbe anche omettere in quanto questa materia potrebbe essere contenuta nelle disposizioni generali che dovremo elaborare per quanto riguarda l'equipollenza delle abilitazioni, di cui gli insegnanti sono in possesso.

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1971

Comunque, per concludere l'illustrazione di questo articolo aggiuntivo, desidero ricordare che sono pronto ad accogliere eventuali modifiche al testo stesso.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero chiedere un chiarimento circa il penultimo comma. Per quale ragione si dice che l'insegnamento dell'educazione artistica è riservata a personale vedente, dal momento che è una disposizione già in atto?

BUZZI. Dal momento che è detto che sono dati tutti i posti disponibili, quindi mi pare che ci sia una giustificazione.

PRESIDENTE. Qual'è la ragione della prima parte del penultimo comma?

BUZZI. Perché non sono state istituite le cattedre.

SPITELLA. Non rientrano nella tecnica del posto orario.

RACCHETTI. Ritengo che sarebbe più opportuno dire che per questi insegnanti si applica l'articolo 1 del decreto di luglio relativo alla istituzione delle cattedre e al posto orario; cioè, noi abbiamo già un decreto approvato che stabilisce che il posto orario viene riconosciuto come cattedra.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda il primo comma, penso che sarebbe meglio fare esplicito riferimento alla scuola statale al fine di evitare spiacevoli equivoci.

MORO DINO. Sono d'accordo.

TEDESCHI. Non ritengo che si possa fare riferimento al decreto citato dall'onorevole Racchetti relativo alla istituzione delle cattedre e al posto orario.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo che la frequenza dell'istituto Romagnoli sia equiparata all'abilitazione, però fino a quando il titolo non è effettivamente conseguito ritengo che non possano essere iscritti nelle graduatorie; dobbiamo fare una costruzione analoga a quella che abbiamo fatto per gli insegnanti di ruolo.

PRESIDENTE. Accantoniamo l'articolo aggiuntivo, in attesa che i proponenti lo riesaminino per poi discuterlo domani.

L'onorevole Pisoni propone il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente articolo:*

« I corsi di aggiornamento speciale istituiti a carattere sperimentale dal Ministero della pubblica istruzione durante l'anno scolastico 1970-71 e regolarmente effettuati, possono essere considerati equivalenti ai corsi previsti dalla presente legge, purché rispondano ai requisiti stabiliti dalla legge stessa.

La validità, a tutti gli effetti, della abilitazione eventualmente conseguita avrà decorrenza dalla data di emissione dei primi certificati di abilitazione rilasciati ai sensi della presente legge ».

Poiché l'onorevole Pisoni è assente, s'intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

RAICICH. Voglio rivolgere una richiesta di chiarimento al Governo, che avrà avuto tutto il tempo per orientarsi, poiché circa un mese fa, in sede di discussione generale, ne feci un accenno.

I corsi di aggiornamento sono stati istituiti con il decreto ministeriale del 27 dicembre 1970 e vorrei sapere su quale gazetta ufficiale è stato pubblicato il testo.

Voglio rilevare che dall'emendamento emerge una certa contraddizione. Sono a conoscenza di un corso che si svolge a Trento, e vorrei sapere se ve ne sono altri.

MORO DINO. Vene sono quattro o cinque.

RAICICH. Sono del parere che quando si vuole fare una sperimentazione, non la si deve fare sulla pelle degli altri.

In merito all'emendamento io proporrei di sostituire la parola « possono » con « sono » e inoltre sopprimerei « purché rispondano ai requisiti stabiliti dalla legge stessa ». Il povero organizzatore doveva essere un profeta, visto le grandi incertezze, perché effettuava delle sperimentazioni che dovevano aderire alla volontà del legislatore, che emanava le disposizioni relative solo dopo tre mesi e cinque mesi rispettivamente dalla Camera e dal Senato. Rischiamo di aver gettato allo sbaraglio mille insegnanti nel Trentino, perché poi una verifica eventuale sul modo come sono condotti questi corsi, porta alla conseguenza che non sono conformi ai quattro, agli otto mesi o all'anno prescritti.

Per accettare l'emendamento Pisoni, bisogna sopprimere l'ultimo rigo del primo comma, perché quando ci fu la media sperimentale di Bosco, avremmo dovuto dire che i titoli rilasciati non erano validi, in quanto la media istituita con la legge del 31 dicembre 1962 era diversa da quella di Bosco, che non era, quindi, conforme ai requisiti stabiliti dalla legge.

In conclusione rimane valida la critica al ministro, perché in un anno in cui erano sospese le abilitazioni, di propria iniziativa e avvalendosi di poteri a mio avviso discutibili, ha istituito dei corsi di abilitazione. Di ciò deve rispondere il ministro e non gli insegnanti che hanno seguito questi corsi.

Bisogna, inoltre, rivolgere una critica al ministro per la nota questione della laurea abilitante, istituita con il decreto del 26 luglio 1970 e di cui discuteremo successivamente.

Poiché le notizie su questi corsi sono scarse, il sottosegretario dovrebbe fornirci dei chiarimenti su come sono gestiti e su come funzionano, perché dal 26 dicembre ad oggi sono passati cinque mesi e mi auguro che i 35 milioni erogati per il corso di Trento non siano soldi buttati al vento, considerato che la Commissione bilancio di solito fa funzionare la scure anche sulle piccole cifre.

Chiedo che si decida, anche se ciò non deve far pagare agli insegnanti che hanno seguito questi corsi lo scotto per un errore grave commesso dal ministro. Domando che il ministero ci dia tutte le informazioni richieste e proceda ad un attento esame.

Le notizie in nostro possesso ci dicono che questi corsi trentini non sono affatto in regola con questo provvedimento, perché hanno un ampio spazio di autogestione, cioè hanno molto meno ispettori e presidi di quanti ne sono previsti nel provvedimento che stiamo discutendo. Mi domando come mai il ministro sia liberale nella piccola sperimentazione, e il Governo e la maggioranza lo seguono, e sia così restrittivo e burocratico sui grandi numeri. Allora le sperimentazioni a cosa servono? Vorrei invitare la maggioranza a riflettere, e cioè se certi dati ottenuti dallo esperimento di Trento, non sarebbe stato opportuno valutarli ed estenderli nel provvedimento al nostro esame, anche perché le sperimentazioni si fanno per legiferare meglio. Sarebbe stato molto opportuno che prima di legiferare su tanti comitati centrali e regionali e su tanti ispettori e provveditori, almeno come legislatori avessimo avuto nozione delle sperimentazioni che il ministro

aveva disposto di effettuare per vedere come venivano formati e reclutati gli insegnanti; probabilmente in tal modo avremmo legiferato meglio. Con tutti questi interrogativi sarebbe cosa opportuna sapere che cosa è questo decreto e cosa sono questi corsi; è mia opinione però, che questi corsi debbano avere una loro validità.

A questo punto desidero chiarire il nostro dissenso: noi siamo contrari a qualsiasi iniziativa incontrollata da parte del ministro, e sulla quale il Parlamento viene informata in via privata da qualche insegnante.

Ciò che noi contestiamo non è il ministro, ma i suoi provvedimenti, come per esempio quello che istituisce i corsi abilitanti malgrado il decreto di sospensione dei corsi stessi.

Tutto ciò naturalmente provoca una situazione confusa nella quale è difficile orientarsi, e per questo non trovo giusto che delle persone, che sulla base di un decreto ministeriale abbiano frequentato un corso, siano private del riconoscimento del lavoro compiuto, anche se questo lavoro è difforme dal tipo di lavoro che andiamo a stabilire per i futuri abilitandi.

MORO DINO. Leggendo l'emendamento presentato dall'onorevole Pisoni viene spontanea una domanda: per quale motivo questo corso, che non si sa bene come qualificarlo se corso abilitante, corso di aggiornamento, è sorto a Trento e non per esempio a Palermo, Genova o Torino?

Però credo che tutti sappiano quale sia questa ragione, e dobbiamo riconoscere che tutto ciò è un fatto di un non edificante costume politico. Basti pensare che Trento è una città dove vi sono dei personaggi molto importanti della scena politica italiana, ed è per questo che si sono trovati con tanta facilità i trenta milioni di lire necessari per finanziare i soprariocordati corsi.

E tutto ciò proprio nel momento in cui il Governo aveva dato formale assicurazione che il provvedimento che istituisce i corsi abilitanti sarebbe stato discusso dal Parlamento, e dopo che il Governo aveva sciolto le sue riserve, espresse più volte di fronte alla Commissione bilancio, riserve che avevano fatto rimanere nei cassetti della Commissione stessa il testo unificato che la nostra Commissione aveva elaborato.

Tutto questo serve a dimostrare una determinata mentalità e un determinato modo di agire da parte degli attuali responsabili della politica scolastica del nostro paese.

Passando ora ad esaminare in modo particolare l'emendamento presentato dall'onorevole Pisoni devo subito dire con estrema franchezza che l'emendamento così come è concepito non significa assolutamente nulla, non ha neppure una giustificazione di carattere demagogico, dal momento che non riesco a capire che cosa voglia significare che i corsi possono essere considerati equivalenti ai corsi previsti dalla presente legge, purché rispondano ai requisiti stabiliti dalla legge stessa.

La prima osservazione da fare è questa: per le notizie che abbiamo fino a questo momento, i corsi a cui si fa riferimento non rispondono affatto ai requisiti previsti dalla presente legge.

Seconda osservazione: chi stabilisce se vi sia rispondenza o meno tra il modo in cui questi corsi sono stati organizzati e i requisiti che sono previsti dalla legge stessa?

Per queste ragioni ritengo che l'emendamento presentato dall'onorevole Pisoni debba essere profondamente modificato, sostituendo la parola: « possono » con la parola: « sono », e sopprimendo la parola: « purché », in quanto altrimenti si svuoterebbe completamente il significato dell'emendamento stesso.

Pur non concordando affatto sul modo in cui sono stati istituiti detti corsi, riteniamo che in nessun caso debbano essere gli insegnanti a pagare le conseguenze di eventuali errori di impostazione, come ha precedentemente ricordato il collega Raicich; successivamente secondo le notizie pervenuteci possiamo dire che questi corsi hanno dimostrato una notevole validità, sia per la serietà dei contenuti, che per l'impegno dimostrato da parte dei frequentatori dei corsi stessi.

Per queste ragioni il nostro gruppo voterà a favore di un emendamento che riconosca piena validità a questi corsi istituiti a Trento e nella provincia di Trento.

SANNA. Non entro nel merito dell'emendamento presentato dall'onorevole Pisoni, ma desidero rivolgere una richiesta di rinvio per dar modo al Governo di dare ai componenti della Commissione tutte le informazioni necessarie su questi corsi sperimentali, in modo che gli onorevoli colleghi possano regolarsi per quanto riguarda l'emendamento medesimo.

Io chiederei che il Governo ci dia domani un'esauriente informazione su questi corsi.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se ella chiede la lettura del decreto con il quale sono stati istituiti i corsi, posso fargliela immediatamente.

SANNA. No.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché chiede di più, non so se entro domani sarò in grado di darle tutti i chiarimenti richiesti.

TEDESCHI. Questo provvedimento ha molte contraddizioni, e a prescindere dal fatto se l'onorevole Moro abbia o no individuato il bersaglio, mi pare giusta questa critica al metodo.

In definitiva io condivido la preoccupazione espressa dall'onorevole Raicich, e cioè che non possiamo fare pagare agli allievi lo scotto della situazione; però io direi fino ad un certo punto. Queste spericolate iniziative si devono far risalire a Gozzer, così come il decreto del 15 luglio.

Ho ricevuto delle lettere in cui si dice che noi ci opponiamo per fare dispetto al ministro e si vanno diffondendo queste pretese per poter parlare di noi in un modo veramente strano. Chi ci mette in queste condizioni è il ministro della pubblica istruzione, che non è presente quando dobbiamo chiedergli qualche cosa.

Questi signori hanno domandato di poter fare un esperimento e il ministro ha acconsentito, naturalmente con il denaro del popolo italiano e giustamente l'onorevole Raicich solleva anche dei dubbi su questo modo di procedere da parte del ministro. Altri colleghi si domandano perché si deve scegliere Trento per fare l'esperimento.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Anche la Valle d'Aosta.

TEDESCHI. Con il secondo comma delo emendamento Pisoni cadiamo veramente nel ridicolo ed io mi opporrò nei limiti delle mie possibilità. Si vuole affermare che ottenuta l'abilitazione, questa viene messa sotto naftalina in attesa dell'abilitazione degli altri. La stessa cosa è accaduta per l'università.

L'onorevole Raicich ha affermato che non ha trovato il decreto ministeriale. Io penso che non l'abbia trovato per il semplice fatto che il ministro della pubblica istruzione ha l'abitudine di non farli pubblicare. Infatti io non ho rintracciato l'altro decreto con il quale si sono revocati i famigerati corsi delle

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1971

nuove lauree abilitanti presso il magistero di Roma e quello di Santa Caterina di Napoli. Allora dobbiamo concludere che i decreti non vengono pubblicati per non far conoscere quello che fa il ministro.

Tutta questa situazione ci fa comprendere la ragione per cui la maggioranza si è battuta per sopprimere il termine « unicamente » nel primo articolo del provvedimento.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si sbaglia.

TEDESCHI. Se avessimo approvato il termine « unicamente », di tutto ciò si poteva fare a meno di parlare.

Non ho motivo di dire il contrario di quanto affermano i giovani che hanno partecipato a questi corsi, e cioè che si tratta di un fatto positivo. Con tale sperimentazione si riconosce il valore legale di un titolo che dia diritto di entrare nei ruoli della scuola, senza che vi sia stata una valutazione ed una esperienza al riguardo. C'è da rilevare che sono stati fatti dei corsi presso piccoli paesi e qui si è dovuto sostenere una battaglia per dare a questi corsi una dimensione provinciale, mentre la tendenza del Governo e della maggioranza era di dare una dimensione regionale nel resto d'Italia.

In merito all'ultimo rigo del primo comma che suona così: « purché rispondano ai requisiti stabiliti dalla legge stessa », c'è da rilevare che la commissione centrale nomina i docenti, e perché in questo emendamento non viene menzionata l'autorità che deve procedere alla nomina? Ciò stante sono contrario all'emendamento Pisoni.

RAICICH. Io l'approvo con le modifiche da me proposte.

TEDESCHI. Nell'emendamento successivo esiste un po' d'ordine, perché in definitiva si dovrebbe fare una indagine presso i giovani che hanno frequentato i corsi sperimentali per chiedere loro chi aveva promesso che avrebbero conseguito l'abilitazione.

Perché nell'eventualità che questi giovani rispondessero che questa era la promessa che era stata fatta loro, noi dovremmo avere la possibilità, mentre non l'abbiamo, di richiamare sull'attività del ministro della pubblica istruzione l'interessamento del procuratore della Repubblica. Così come si dovrebbe segnalare l'attività del professor Tesoro di Napoli che, nonostante il decreto del Ministro della pubblica istruzione sospendesse i

corsi delle lauree abilitanti, ha continuato nella propria attività lasciando credere a questi studenti che avrebbero effettivamente conseguito l'abilitazione.

Inoltre non riesco veramente a rendermi conto del secondo comma dell'emendamento presentato dall'onorevole Pisoni; se approvassimo una norma del genere, credo che questo non sarebbe più il Parlamento, ma una assemblea di azzecagarbugli.

GIORDANO. Ritengo che il lungo discorso fatto dall'onorevole Tedeschi segua, secondo le capacità notissime del collega, una logica tutta sua e tutta all'interno di un modo di aver posto il problema che non è, a mio modo di vedere, un modo che compete al momento legislativo che noi stiamo in questo momento vivendo.

Penso che l'emendamento al nostro esame vada visto sotto due profili, anzi tutto sotto un profilo generale; infatti se si insistesse in questa impostazione polemica nei confronti di un fatto specifico, ho l'impressione che ci troveremmo in contraddizione con noi stessi, e con le affermazioni che da tempo andiamo affermando in sede di Commissione e altrove. Infatti, non bisogna dimenticare che si esalta il sistema di sperimentazione nell'ambito della scuola, si dice che deve essere concessa agli insegnanti la sperimentazione, e nello stesso tempo si contrasta una sperimentazione che in pratica è già stata fatta.

TEDESCHI. Volevo dire che una sperimentazione deve essere articolata non solo nei contenuti, ma anche dal punto di vista della dislocazione territoriale. Ci è parsa sospetta una sperimentazione circoscritta ad un solo territorio.

GIORDANO. Mi pare che l'emendamento nel testo in cui è formulato non meriti di essere criticato nel modo in cui l'ha fatto lo onorevole Tedeschi, intanto perché conferma il principio della sperimentazione, successivamente perché è stato l'Istituto di cultura trentino che ha chiesto di fare questi corsi sperimentali; e sappiamo che li svolge in maniera seria, articolata in varie lezioni teoriche settimanali fatte a gruppi di sette, otto, nove centri sul piano provinciale. Quindi, siamo arrivati a quella articolazione decentrata che chiediamo nella legge.

Per questi motivi mi pare che i due aspetti che venivano maggiormente criticati in questo emendamento siano quelli che viceversa

in gran parte lo recuperano ad una impostazione di serietà, anche se forse sarà opportuna qualche modifica; perché quando si afferma « purché rispondano ai requisiti stabiliti dalla legge stessa », questa formula potrà essere criticata, però si tende a fare rientrare la sperimentazione in norme di legge, in quanto se non vi rientra non si perviene al riconoscimento.

Il secondo comma dell'emendamento Pisoni, molto criticato dall'onorevole Tedeschi, afferma che coloro i quali hanno avuto la possibilità di conseguire l'abilitazione prima che sia entrata in vigore la legge, non devono ottenere dei benefici rispetto a quelli che rientrano nella normalità della legge.

Fatte queste considerazioni, esprimo voto favorevole sull'emendamento Pisoni.

BADALONI MARIA. Bisogna vedere se la sperimentazione è stata finalizzata o no alla abilitazione.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. No.

BADALONI MARIA. Sono moltissimi gli insegnanti ad aver frequentato i corsi di aggiornamento. L'onorevole Giordano avrebbe avuto ragione se la sperimentazione fosse stata finalizzata all'abilitazione.

GIORDANO. È giusto lasciare « purché rispondano ai requisiti stabiliti dalla legge stessa ».

BADALONI MARIA. Altrimenti creiamo dei precedenti.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Ho esaminato in questo momento il decreto ministeriale che sostanzialmente afferma che si tratta di corsi di aggiornamento particolari, che vengono utilizzati anche al fine di sperimentare la possibilità che tali corsi diventino di abilitazione. Coloro che si sono iscritti erano a conoscenza di frequentare dei corsi di aggiornamento particolari, che servivano all'amministrazione per studiare l'eventuale utilizzo di tali corsi come corsi di abilitazione. Come diceva l'onorevole Badaloni, di insegnanti che hanno frequentato tali corsi ce ne sono moltissimi e senza acquisire alcun riconoscimento particolare. Non comprendo quale sia il danno enorme che viene fatto a questi insegnanti, i quali, alla fine, hanno ottenuto un approfondimento, e direi anche una specializzazione a spese dello Stato. Tan-

to più che anche per essi vi è la possibilità di accedere ai corsi speciali di quattro mesi, dopo dei quali conseguono l'abilitazione e con gli stessi termini sono immessi nella graduatoria ad esaurimento.

Ritengo che si corra il rischio di effettuare delle sperequazioni fra corsi, *grosso modo*, dello stesso tipo, tenuti anche presso altre università. Per esempio per l'insegnamento delle lingue ci sono stati dei corsi presso la università di Parma o di Modena, che avevano la stessa finalità di sperimentare l'utilizzo dei corsi di aggiornamento ai fini dell'abilitazione.

Non capisco perché per questi corsi di Trento, svolti presso un determinato istituto, si debba dare un riconoscimento tale che praticamente esonera dalla frequenza ai corsi straordinari di abilitazione, mentre non si debba dare agli altri. Ciò stante, il mio parere è contrario.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raicich e Sanna propongono il seguente subemendamento all'emendamento Pisoni:

*Al primo comma aggiungere dopo le parole « durante l'anno scolastico 1970-71 » le altre « con decreto n. 31 del 27 dicembre 1970 »;*

*Sostituire dopo le parole « regolarmente effettuati » la parola « possono » con « sono »;*

*Sopprimere l'ultimo rigo del primo comma « purché rispondano ai requisiti stabiliti dalla legge stessa ».*

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Se uno specifico ha frequentato uno di questi corsi è abilitato?

SPITELLA. Vorrei chiedere un chiarimento. Non è che andiamo ad istituire con questa legge dei corsi indifferenziati, bensì istituire dei corsi che corrispondono ad una certa tabella che sarà emanata dal Ministero della pubblica istruzione. Pertanto avremo un corso per l'abilitazione all'insegnamento dell'italiano, della storia o della matematica.

Come sono articolati i corsi di Trento? Come si fa a stabilire l'equivalenza? In questo momento abbiamo un elenco? Sono dei corsi che riguardano diverse discipline? Mi

## V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1971

sembra che questi siano elementi indispensabili prima di poter valutare il subemendamento presentato dall'onorevole Raicich.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far presente all'onorevole Raicich che il decreto porta la data del 29 dicembre 1970, ed è la data di emissione e non quella di registrazione alla Corte dei conti. Non so in un provvedimento di legge a quale data si debba fare riferimento. L'ultimo comma del decreto afferma che il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Voglio rilevare che non conosco il numero del decreto e la copia in mio possesso non lo menziona. Questi sono aspetti formali che ho messo in evidenza nel caso venisse approvato il subemendamento. Ci potremmo riservare in sede di coordinamento di precisare i dati formali.

A questo punto devo confessare che mi trovo in una situazione di grave disagio, e credo che i colleghi lo abbiano capito; infatti mi ero rimesso al giudizio della Commissione prima che l'onorevole Spitella sollevasse una questione che mi è parsa di grande rilievo.

Se noi lasciamo nella legge questo determinato tipo di struttura, i corsi futuri saranno riferibili a delle classi di abilitazione?

Perché se questi corsi sperimentali non sono finalizzati a classi di abilitazione, mi si vorrà consentire come deputato prima che in veste di sottosegretario, di prendermi la libertà di trarre delle conclusioni.

Per questi motivi ritengo che sarebbe opportuno un breve rinvio.

RAICICH. L'emendamento presentato corrisponde al mio intervento.

BADALONI MARIA. Desidero dire che il nostro gruppo è contrario alla modifica apportata dall'onorevole Raicich, in quanto è un vero atto di ingiustizia. Questi corsi non sono stati organizzati come corsi abilitanti.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Spero che venga data la esatta interpretazione alla mia richiesta di rinvio, in quanto l'unica ragione è costituita dalle considerazioni formulate dall'onorevole Spitella.

TEDESCHI. Se c'è questa proposta di rinviare la discussione su questo emendamento, ritengo che si dovrebbe procedere

alla votazione di questa proposta. Inoltre condivido le osservazioni che ha sollevato lo onorevole Spitella, e cioè che questi corsi non corrisponderebbero ai requisiti che questa legge richiede; quindi sono del parere di accogliere la proposta avanzata dall'onorevole rappresentante del Governo.

MORO DINO. Non credo che il problema esista considerando che al momento attuale non ci sono le classi di concorso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinviare la discussione alla seduta di domani, avanzata dall'onorevole Rosati.

(E respinta).

GRANATA. Desidero prendere la parola per dichiarazione di voto sul subemendamento presentato dall'onorevole Raicich.

Credo che una delle ragioni che hanno indotto il collega Raicich a proporre il subemendamento, sul quale siamo chiamati a votare, sia stata quella di voler mettere in evidenza e allo scoperto l'equivoca ambiguità di un testo che così come è formulato appare come una mera espressione di omaggio a coloro che hanno sollecitato ed ottenuto dal Ministro il finanziamento e l'autorizzazione per decreto della istituzione di questi corsi, senza, tuttavia, farne sortire l'effetto desiderato.

Infatti, ormai è risultato evidente che la organizzazione di questi corsi non corrisponde ai criteri della legge e pertanto essi non offrirebbero alcun vantaggio positivo e concreto a coloro che invece si aspettano, non so quanto legittimamente, un gesto di buona volontà da parte di questa Commissione inteso a conferire un riconoscimento legale ai corsi che essi hanno frequentato.

Approvando il testo così come è stato presentato si lascerebbe tutto nell'equivoco, e e sarebbe coinvolta nell'equivoco anche la nostra Commissione.

Il subemendamento presentato dal collega Raicich avrebbe, pertanto, una valida giustificazione. Però, ascoltato il parere dei colleghi e tenuto conto in particolar modo delle osservazioni molto pertinenti ed assai gravi espresse dall'onorevole Spitella, io penso che se passasse il subemendamento presentato dall'onorevole Raicich, si porrebbe ad una sperequazione di trattamento nei confronti degli altri laureati che hanno frequentato altrove i corsi di aggiornamento e per-

lanto questa Commissione commetterebbe, comunque, un atto di ingiustizia.

Poiché non è stata accolta la richiesta di rinvio avanzata dal sottosegretario per accertare l'organizzazione di questi corsi, e di conseguenza, bisogna decidere subito — senza che ciò comporti alcuna spaccatura né ideologica, né politica all'interno del nostro gruppo — io dichiaro che voterò contro il subemendamento, di cui ho pur cercato di capire e di fare capire le ragioni. Esse non mi sembrano, comunque, pienamente sufficienti e del tutto valide per giustificare un voto favorevole.

RAICICH. Voglio fare una dichiarazione di voto. All'inizio avevo chiesto delle informazioni al sottosegretario, che è in grado di leggere solo il testo dei decreti. Egli ha richiesto un supplemento di indagine da presentare domani mattina e la maggioranza, o per meglio dire la parità di voti, ha negato al sottosegretario ed alla Commissione un approfondimento della materia, forse perché questa è scottante e riguarda gli insegnanti che hanno frequentato dei corsi che sono chiamati di aggiornamento, unicamente perché il ministro ha prelevato dai fondi del bilancio sull'aggiornamento i 35 milioni necessari per istituire questi corsi, mentre non li ha potuti prelevare dai soldi dell'abilitazione, perché sospesa con un decreto dello scorso anno. È una pura *factio iuris* di cui il ministro si è servito, perché i corsi di aggiornamento si fanno per il personale già in ruolo, mentre dovrebbero essere effettuati per il personale sfornito di abilitazione quelli per il rilascio del relativo titolo. Quando si attua una sperimentazione non la si deve condizionare all'emanazione di una legge; così facendo i quattro quinti della sperimentazione andrebbero in fumo. Perché avete votato la legge sulla sperimentazione negli istituti professionali, quando poi emaneremo la legge sulla riforma della scuola secondaria superiore? Saremo costretti a ritirare il titolo di maturità professionale che stiamo rilasciando in quest'anno scolastico. Ciò stante, io voto l'emendamento da me presentato.

MORO DINO. Mi sono espresso a favore dell'emendamento Pisoni, e quindi voterò a favore del subemendamento Raicich, perché ritengo che nonostante le considerazioni, molte delle quali valide, espresse dai colleghi che mi hanno preceduto, gli insegnanti che hanno seguito questi corsi non possono

essere resi responsabili del modo di procedere del Ministero della pubblica istruzione.

Vorrei far presente al sottosegretario che la mia interruzione non aveva alcun significato polemico nei suoi confronti e in quelli dell'onorevole Spitella, ma volevo chiarire che non può essere considerato motivo sufficiente di ripulsa di questo emendamento il fatto che i corsi non siano finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, perché non organizzati sulla base delle classi di concorso.

Volevo ricordare al sottosegretario e allo onorevole Spitella che proprio in questo provvedimento abbiamo approvato un articolo, in base al quale il ministro della pubblica istruzione dovrà rivedere radicalmente le tabelle e le relative classi di concorso. Pertanto non mi sembrano valide e sufficienti le argomentazioni per votare contro questo emendamento.

Se fosse presente il ministro della pubblica istruzione, dall'andamento della discussione e dalle osservazioni che sono state fatte ne avrebbe dovuto trarre motivo per una maggiore cautela nel fare determinate cose.

Io non avevo assolutamente sbagliato indirizzo nell'affermare determinati concetti nel mio intervento, in quanto sapevo che il responsabile dell'organizzazione di questi corsi e delle promesse fatte agli insegnanti che hanno seguito questi corsi è un alto funzionario del Ministero della pubblica istruzione. Il ministro dovrebbe essere più cauto nell'accogliere i suggerimenti. Oltre a quel personaggio ve ne sono altri sulla scena politica trentina, e resta da spiegare perché questi corsi sono stati fatti a Trento e non in altre parti d'Italia.

SANNA. Voglio fare una dichiarazione di voto. Non intendo rinnovare polemiche con questa mia dichiarazione, ed annuncio che voterò a favore di questo subemendamento presentato dall'onorevole Raicich e dal sottoscritto, perché lo ritengo un atto di giustizia. Il personale ha frequentato questo corso con la prospettiva che fosse considerato abilitante. Non mi pare giusto che si venga meno promessa, nel momento in cui questi corsi sono stati fatti ed hanno comportato dei sacrifici ed un notevole impegno da parte dei partecipanti. Non mi sento turbato dall'argomento che molti di questi partecipanti ai corsi siano degli aspecifici, ma mi sento perfettamente coerente con quanto abbiamo sostenuto in tutta la discussione, e cioè che per noi non ha fondamento la distinzione

---

**V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1971**

---

tra corsi *a*) e *b*) una volta stabilito che i corsi per aspecifici non sono una cosa seria. Per queste ragioni voterò a favore.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il subemendamento presentato dagli onorevoli Raich e Sanna, di cui ho già dato lettura. Il relatore è contrario e il Governo si rimette alla Commissione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Pisoni, di cui ho già dato lettura. Il relatore è contrario e il Governo si rimette alla Commissione.

*(È respinto).*

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 21,40.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. **GIORGIO SPADOLINI**

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

Dott. **ANTONIO MACCANICO**

---

**STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO**